

46054-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 2544
SERGIO DI PAOLA		UP - 23/11/2021
ANDREA PELLEGRINO		R.G.N. 12080/2021
MASSIMO PERROTTI		
SANDRA RECCHIONE	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020

udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI

ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Messina confermava la condanna dei ricorrenti alla pena di euro 500 di multa in relazione al reato di occupazione abusiva di un alloggio dello IACP.

2. Avverso tale sentenza proponevano due ricorsi per cassazione omogenei i difensori di (omissis) e (omissis) deducendo:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione delle censure proposte con la prima impugnazione nei confronti del mancato riconoscimento dello "stato di necessità", rinvenibile nell'impellente bisogno dei ricorrenti di garantire l'abitazione ai figli minori dopo lo sfratto per morosità e l'impossibilità di attendere il compimento della procedura di assegnazione degli alloggi popolari.

2.2. Omessa valutazione in relazione alle doglianze proposte con l'appello in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.

3. Con ricorsi omogenei ricorrevano anche i difensori di (omissis) e (omissis) che deducevano:

3.1. omessa motivazione in relazione alle doglianze proposte con l'appello, dirette a sostenere l'esistenza della scriminante dello stato di necessità costituita dall'impellente necessità di fornire una abitazione ai figli minori.

3.2. Vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.

3.3. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere concesse in relazione al minimo tempo di occupazione.

3.4. Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. che avrebbe dovuto essere riconosciuta in relazione alla modesta entità dell'offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

1.1. Per quanto riguarda (omissis) e (omissis): non si rinviene alcuna motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. pure invocata in modo puntuale con gli atti di appello.

Il collegio ribadisce che sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in

relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Cass. sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967; Cass. sez. 6, n. 12540 del 12/10/2000, Rv. 218172; cass. sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Pertanto il giudice di legittimità deve valutare i motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Sez 2, n. 4830 del 21/12/1994 Rv. 201268; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014 - dep. 13/03/2015, Botta, Rv. 262700).

In relazione alla omessa motivazione in ordine al possibile riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla corte di appello di Reggio Calabria.

1.2. Con riferimento a tutti i ricorrenti - e dunque anche a ^(omissis) ed alla ^(omissis) - si rileva un difetto di motivazione in ordine al tema dello stato di necessità, anch' esso puntualmente devoluto con le prime impugnazioni.

Si ribadisce che l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (Sez. 2 - , Sentenza n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520 - 01).

Nel caso in esame per denegare l'invocata scriminante il collegio di merito faceva sommario riferimento alla insufficienza delle precarie condizioni economiche dei ricorrenti ed alla complessiva inidoneità del compendio probatorio raccolto a provare lo stato di necessità.

Si tratta di argomentazioni carenti: sul punto la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il giorno 23 novembre 2021

L'estensore

Sandra Recchione
Sandra Recchione

Il Presidente

Domenico Gallo
Domenico Gallo

3

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 DIC. 2021



CANCELLIERE
Claudia Planelli
Claudia Planelli